

THE LAW AND PRACTICE REGARDING COIN FINDS

SERAFINA PENNESTRÌ

RINVENIMENTI DI MONETE ANTICHE IN ITALIA. NORMATIVA,
PROCEDIMENTI, FRUIZIONE PUBBLICA

Premessa

Un elemento che distingue l'Italia è la ricchezza del proprio patrimonio culturale, la cui tutela costituisce uno dei principi cardine della Costituzione Italiana (art. 9: “*La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione*”).

Secondo l'attuale normativa di tutela (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e sue successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in avanti citato *Codice*), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Riguardo ai primi (beni culturali), ai sensi dell'art 2, comma 2, “*sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.*”

Tra i beni culturali oggetto di tutela rientrano a buon diritto i beni numismatici che sono espressamente richiamati all'art.10, individuati sia come beni appartenenti ad una collezione sia come oggetti singoli¹. Sono infatti connotate e tutelate come beni culturali d'insieme, ai sensi dell'art. 10 comma 2, lettera a):

“le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico”

“le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse” (art. 10, comma 3 lettera e). Tale interesse viene riconosciuto mediante

1 La normativa italiana sui rinvenimenti monetali fa riferimento al “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” = D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137, modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Per un riesame complessivo, v. P. G. FERRI 2013, *Appunti sulla tutela delle monete aventi valore culturale*, in Notiziario del Portale Numismatico dello Stato (PNS), 1-2013, pp. 335-349 e S. PENNESTRÌ, *Beni numismatici di interesse archeologico in Italia. Riferimenti normativi e prassi della tutela nazionale ed internazionale*, in Notiziario PNS, 1-2013, pp. 350-362 (con bibliografia precedente).

il provvedimento ministeriale di dichiarazione di interesse culturale previsto dall'articolo 13 (v. *infra*).

Come oggetti singoli, i beni numismatici (chiamati nel Codice “*cose d’interesse numismatico*”) sono tutelati ai sensi dell’art. 10, comma 4 lettera b) mediante la già citata dichiarazione d’interesse culturale prevista all’art. 13 per “*le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio*”.

1. Beni e cose di interesse numismatico: i regimi di proprietà previsti dal Codice

Sulla base delle previsioni del Codice, si possono quindi distinguere quattro regimi di proprietà dei beni e delle cose di interesse numismatico:

1. i beni numismatici di interesse archeologico che, in quanto beni indisponibili dello Stato sono sottoposti al regime dei beni archeologici previsto dal Codice, art. 90 ss. I beni numismatici di epoca antica, infatti, in quanto beni di interesse archeologico, sono compresi nella più ampia categoria dei beni archeologici che si connotano per una tutela ancora più incisiva. Infatti, per tali beni vige il principio dell’appartenenza pubblica ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 42/2004 comma 1: “*le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile*”. Vige inoltre per i beni archeologici il principio dell’esclusività della ricerca ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 42/2004, comma 1: “*le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero*”, salvo la facoltà prevista al successivo articolo 89 di dare in concessione a soggetti pubblici o privati, cioè a Università e Istituti di cultura anche stranieri, l’esecuzione delle ricerche e delle opere per il ritrovamento² (*infra*, § 3).

2. i beni numismatici di interesse archeologico di proprietà privata, in quanto provvisti di documentazione che ne attesti la tracciabilità e la provenienza lecita (regime giuridico anteriore al 1909). A questo proposito, occorre considerare che i beni numismatici sono, tra le categorie dei beni archeologici ritrovabili nel suolo, quelli maggiormente soggetti a depredazione, date anche le loro piccole dimensioni e la possibilità di essere individuati mediante i moderni strumenti elettronici di rilevamento, i c. d. *metaldetectors*. Tali beni sono inoltre facilmente commerciabili in maniera illecita nei mercati nazionali ed internazionali. Oltre a fornire dati intrinseci di natura

2 Sul tema delle ricerche archeologiche con particolare riguardo al regime sanzionatorio, si veda ora A. ROCCELLA, *Materiali numismatici e tutela dei beni culturali*, in Notiziario PNS 5-2014, pp. 64-81.

archeologica e storica, essi costituiscono, com'è noto, "una traccia" per il rinvenimento di altre emergenze archeologiche (reperti mobili ed immobili) giacenti nel sottosuolo³. La raccolta illecita di monete ed altri oggetti metallici effettuata con il *metaldetector* determina una grave distruzione e la perdita irreparabile dei contesti stratigrafici e dei dati cronologici che hanno spesso un valore determinante per la cronologia degli esemplari e della loro circolazione. Pertanto, l'attenzione e la protezione dei beni numismatici di interesse archeologico è stata rafforzata, anche attraverso costanti sinergie tra il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo ed il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. L'attività di prevenzione avviene a partire dal monitoraggio dei canali di vendita e di approvvigionamento⁴ per estendersi ai recenti provvedimenti adottati dal Mibact, in linea con le previsioni già inserite nel *Codice*:

a. la Lista Designata pubblicata nel *Federal Register* 76/12 del 19 gennaio 2011, comprendente le monete e i materiali archeologici con funzione monetale inseriti nella categoria *Metal*, sottocategoria F. (*Coins of Italian Type*), gruppi 1-6 e inserita nel *Memorandum of Understanding Italia-U.S.A.* rinnovato a gennaio del 2011, allo scopo di limitare l'importazione di categorie di materiale archeologico databile ai periodi italiani preclassico, classico e della Roma imperiale"⁵.

b. il decreto della Direzione Generale per le Antichità dell'11.10.2011, di un Osservatorio e di una Commissione di referenti per i beni numismatici di interesse archeologico, con il compito precipuo di affrontare le criticità e di coordinare tutte le attività istituzionali di competenza nel settore, attraverso un apposito referente presso tutte le Soprintendenze archeologiche, presso la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e presso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. I referenti sono incaricati, in particolare, di seguire i procedimenti relativi alla valutazione tecnico-scientifica di beni numismatici di interesse archeologico di competenza delle rispettive Soprintendenze archeologiche.

3 Sul tema v. ora E. A. ARSLAN, *Sui problemi della tutela e della ricerca*, in Notiziario PNS 5-2014, pp. 90-94.

4 I dati per il 2011 sui sequestri di numismatica archeologica sono forniti da COMANDO CARABINIERI TPC, *Analisi dell'attività operativa 2011: i dati sulla numismatica archeologica*, in Notiziario PNS, 1-2013, pp. 378-390; Per aggiornamenti e considerazioni più recenti, si vedano: F. PROVENZA (CAP.), *La tutela del bene. Risvolti normativi*, in Notiziario PNS 5-2014, pp.11-14.

5 Sul MoU, v. J. PAPADOPOULOS, *Il rinnovo del Memorandum d'intesa tra il Governo degli Stati Uniti e la Repubblica Italiana*, in Notiziario PNS, 1-2013, pp. 318-320; S. PENNESTRÌ, *Il Memorandum Italia-U.S.A. del 2011 e i materiali numismatici di interesse archeologico inseriti nella "Designated List"*, in Notiziario PNS, 1-2013, pp. 321-334. Sulla circolazione e sull'esportazione dei beni numismatici, si vedano P. G. FERRI, *La circolazione illecita delle monete archeologiche*, in Notiziario PNS 3, pp. 255-257; S. GATTI, *La circolazione internazionale dei beni numismatici: il ruolo degli Uffici Esportazione*, in Notiziario PNS, 1-2013, pp. 369-375.

Per quanto riguarda la metodologia di valutazione del danno per il patrimonio culturale, conseguente all'uscita di beni numismatici di interesse archeologico e con particolare riguardo ai requisiti di rarità, si evidenzia che, accanto ad altri indicatori di riferimento, la valutazione di rarità dei singoli esemplari va rapportata anche in relazione al riscontro della loro presenza nelle collezioni numismatiche pubbliche italiane⁶. Va rilevato che in generale per i beni archeologici, come le ultime integrazioni del *Codice* evidenziano, all'art. 64 bis, che "il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l'integrità del patrimonio culturale". Quindi il suddetto controllo per quanto riguarda tali beni "costituisce funzione di preminente interesse nazionale". Si fa presente che i beni numismatici, in quanto ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono, di diritto, allo Stato (cfr. art. 91 del *Codice*) e sono pertanto *extra commercium*. Per cui, a differenza di altri beni, in sede di verifica all'Ufficio Esportazione, va in primo luogo presa in considerazione la *legittimità del possesso* da parte di chi intende esportare il bene archeologico. Anche in tal caso, tuttavia, come per le altre categorie di beni culturali, la Commissione dovrà valutare se l'uscita del bene dal territorio nazionale sia "dannosa per il patrimonio culturale" procedendo al diniego e contestuale avvio di procedimento di dichiarazione di interesse, salvo l'eventualità che vi sia un interesse ad acquisire l'oggetto ai fini dell'immissione nelle collezioni dello Stato ("acquisto coattivo", *Codice*, art. 70).

c. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera p-bis DPR 26.11.2007, n. 233, aggiornato con DPR 2.07.2009, n. 91 di organizzazione ministeriale, la Direzione Generale per le Antichità, per i beni di competenza, *predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli Uffici di Esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice*. A tal fine è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico per i Beni Archeologici, rilasciato in seduta n. 2 del 23 marzo 2012, che esprime parere favorevole all'emanazione di direttive per la valutazione delle richieste di attestato di libera circolazione, ribadendo la specificità dei materiali numismatici di interesse archeologico e il principio generale che le monete antiche sono reperti archeologici e come tali sono sottoposte a tutte le previsioni di tutela ai sensi degli artt. 91 e ss. del *Codice*.

3. le cose e i beni di interesse numismatico di proprietà privata, che in generale possono essere liberamente commerciati.

4. le cose e i beni di interesse archeologico/numismatico di proprietà privata notificati. Sul piano scientifico, non possono essere stabilite a priori regole e

6 S. PENNESTRÌ, *Linee guida preliminari per l'esportazione di beni numismatici*, in Dossier n.2 "Beni numismatici di interesse archeologico": il controllo della circolazione", in Notiziario PNS 3, pp. 262-264.

valutazioni generali che permettano di stabilire per quali ragioni di ordine scientifico le monete antiche, singole o riunite in collezione, siano classificabili come beni culturali. Secondo il *Codice*, accertamenti in tal senso andranno di volta in volta eseguiti dalle Soprintendenze competenti per territorio. A queste ultime spetta anche l'eventuale avvio del procedimento per la "dichiarazione dell'interesse culturale", previsto dagli articoli 13 e 14 del *Codice*. Il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale (art. 13 e 14) è avviato dal Soprintendente competente per territorio e materia che ne dà comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa singola o delle collezioni o serie di oggetti. Il soprintendente cura la fase istruttoria del procedimento, a conclusione della quale la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici emana il provvedimento di dichiarazione, che viene notificato in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore.

Ricerche e rinvenimenti fortuiti: le previsioni del Codice e i procedimenti di competenza della Direzione Generale per le Antichità

Si riportano qui testualmente le previsioni contenute nel *Codice* a proposito delle ricerche e dei rinvenimenti fortuiti nel territorio nazionale:

Codice, art. 88: Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Codice, art. 89: Concessione di ricerca

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere.

In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

La procedura si avvia su domanda del richiedente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio, che la invia con un parere motivato alla Direzione Generale per le Antichità. I soggetti richiedenti sono costituiti in genere da Istituti di ricerca (Università, Centri di studio) italiani o stranieri, ma anche Comuni e altri Enti territoriali, a condizione che la direzione della ricerca sia affidata ad un docente universitario di discipline archeologiche. Si può richiedere una concessione di scavo annuale o pluriennale (in genere, 5 anni al massimo). Per richieste pluriennali viene sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico per i Beni Archeologici. Con circolare n. 18 del 19.09.2013 è stato previsto che le Soprintendenze possano elaborare un "Parco Progetti" di attività di ricerche archeologiche da affidare a concessionari. La Direzione Generale per le Antichità, una volta effettuati i controlli sulla documentazione presentata, rilascia l'autorizzazione con decreto a firma del Direttore Generale per le Antichità. Se il terreno in cui si svolgono le ricerche è di proprietà privata, è prevista un'indennità di occupazione temporanea a carico del concessionario. I reperti archeologici appartengono allo Stato. La concessione di scavo prevede la rinuncia al premio per i concessionari e, con circolare n. 12 del 5.05.2014, tale rinuncia al premio è stata prevista anche per i Comuni e gli altri Enti territoriali. Quando i concessionari scavano in terreni privati è prevista, con circolare n. 8 del 14.03.2013, la rinuncia al premio di rinvenimento da parte del proprietario o l'accollo del premio di rinvenimento a carico dei concessionari.

Codice, art. 90: Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale (comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62).

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la

sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

-

Codice, art. 91: *Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate*

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.

Codice, art. 92: *Premio per i ritrovamenti*

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;

b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari (Lettera modificata dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62).

c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Codice, Art.93: *Determinazione del premio*

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via

provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

La procedura *riguardante la determinazione del premio di rinvenimento (artt. 90, 92 e 93 del d.lgs. n. 42/04)* prende avvio a seguito di scoperta fortuita da parte del proprietario del terreno e/o del rinvenitore occasionale di reperti antichi.

L'avvio può essere anche determinato da rinvenimenti conseguenti a scavi eseguiti dalla Soprintendenza, svolti in regime di occupazione temporanea o da scavi condotti dal concessionario a seguito di specifica autorizzazione ministeriale, in quanto la ricerca archeologica ai sensi dell'art. 88 el d.lgs. 42/04 (Codice) è riservata al Ministero.

In caso di scoperta fortuita l'erogazione del premio è subordinata al rispetto di una serie di obblighi posti a carico del proprietario e/o del rinvenitore:

- 1) avere presentato denuncia ai sensi dell'art. 90 entro 24 ore al Soprintendente, al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza;
- 2) avere provveduto alla conservazione temporanea dei reperti in situ o, in caso di beni mobili, di averli rimossi, qualora non si possa altrimenti assicurarne la custodia, per meglio garantire la loro sicurezza e conservazione;
- 3) il rinvenitore, se diverso dal proprietario, non deve essersi introdotto nel terreno altrui ed effettuato le ricerche senza il consenso del proprietario.

A seguito della citata denuncia (ed alla consegna del materiale mobile) o della domanda del proprietario del terreno, se gli scavi sono stati intrapresi dalla Soprintendenza o dal concessionario, la Soprintendenza è tenuta a determinare il premio di rinvenimento (previo eventuale restauro dei reperti mobili anche per meglio stabilirne l'importanza archeologica), accertando il valore archeologico dei reperti rinvenuti in base alle schede di valutazione per classi di materiali.

A tal fine la Soprintendenza, previa verifica dell'adempimento degli obblighi previsti a carico del rinvenitore sulla fattiva collaborazione in ordine al rinvenimento ed alla provvisoria custodia e conservazione dei reperti, predispone: 1. una relazione scientifica attestante l'interesse archeologico

dei reperti mobili; 2. un elenco del materiale mobile rinvenuto previo eventuale restauro del materiale frammentario ricomponibile; 3. procede inoltre alla inventariazione del materiale archeologico mobile

L'accertamento del valore archeologico dei reperti mobili avviene in base alle schede ministeriali di valutazione per classi di materiali inviate alle Soprintendenze il 12.1.1994 dall'allora competente Ufficio Centrale. Stabilito il valore archeologico complessivo, viene individuata la percentuale relativa al premio di rinvenimento che viene graduata a seconda dei criteri di attribuzione stabiliti dal Comitato di settore nella seduta dell'11.6.99, detratte le spese di restauro ed altre eventuali spese. Una volta determinata la stima complessiva e la percentuale dovuta al proprietario e/o al rinventore, tali importi vengono comunicati al diretto interessato, richiedendo altresì la dichiarazione di accettazione del premio di rinvenimento ed alla Direzione Generale per le antichità insieme ad una relazione tecnico scientifica.

Fruizione e valorizzazione dei materiali numismatici da scavo

Nel *Codice* tutela, conoscenza e fruizione pubblica sono strettamente collegate. In piena coerenza con il quadro normativo e con le esigenze scientifiche più generali, e senza sottrarsi ad un dialogo aperto con gli studiosi di numismatica e gli operatori del settore, l'Osservatorio numismatico ha affrontato e pubblicato casi concreti di procedimenti di tutela del patrimonio numismatico di interesse archeologico. Ha inoltre promosso convegni e mostre dedicati alle tematiche della tutela, dell'accessibilità e della fruizione pubblica dei materiali da rinvenimenti fortuiti e da scavo, o di provenienza illecita acquisiti tramite sequestri e confische da procedimenti giudiziari, e conservati nei Medaglieri pubblici o nei depositi delle Soprintendenze archeologiche competenti per territorio. Queste ultime, pur non potendo rientrare tra gli Istituti e i luoghi di cultura definiti ai sensi dell'articolo 101 del Codice, svolgono infatti per legge "le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza" e quindi anche di conservazione e gestione del patrimonio di diretta competenza⁷. I risultati delle ricerche e dei dibattiti, nonché i materiali stessi provenienti dai rinvenimenti sul territorio nazionale, sono stati pubblicati dal Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, destinato all'edizione dei materiali numismatici provenienti dal territorio, inquadrati nel rispettivo contesto archeologico e accessibile e scaricabile all'indirizzo www.numismaticadellostato.it.

7 S. PENNESTRÌ, *Il Notiziario del Portale Numismatico dello Stato e l'Osservatorio per i beni numismatici di interesse archeologico: bilancio e programma*, in *Notiziario PNS* 5-2014, pp. 21-35.